

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**S. CAMILLO – FORLANINI**

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIA DI GESTIONE DELLE ATTIVITA'  
CONNESSE AL DECESSO DEI PAZIENTI IN AMBITO OSPEDALIERO  
CHE DI GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DELL'OSPEDALE  
SAN CAMILLO.**

Piazza Carlo Forlanini, 1 – 00151 ROMA – C.F. e P. IVA 04733051009 tel. 06/55551

Il presente Capitolato si compone di n. 14 pagine.

## INDICE

Articolo 1	Oggetto dell'appalto	Pag.3
Articolo 2	Durata e ammontare dell'appalto	Pag.3
Articolo 3	Criteri di aggiudicazione	Pag.3
Articolo 4	Modalità di espletamento del servizio	Pag.3
Articolo 5	Personale addetto al servizio	Pag.4
Articolo 6	Responsabilità dell'impresa durante l'esecuzione del servizio	Pag.5
Articolo 7	Controlli	Pag.5
Articolo 8	Documentazione amministrativa	Pag.6
Articolo 9	Compilazione dell'offerta economica	Pag.8
Articolo 10	Modalità di presentazione dell'offerta	Pag.8
Articolo 11	Divieti ed esclusioni	Pag.9
Articolo 12	Sospensione del servizio	Pag.10
Articolo 13	Cessione e trasformazione d'azienda	Pag.10
Articolo 14	Cessione dei crediti	Pag.10
Articolo 15	Subappalto	Pag.10
Articolo 16	Risoluzione del contratto	Pag.11
Articolo 17	Referente dell'impresa affidataria/conduttrice	Pag.11
Articolo 18	Obblighi di riservatezza	Pag.12
Articolo 19	Fatturazione e pagamento	Pag.12
Articolo 20	Stipula del contratto	Pag.12
Articolo 21	Rinvio alla normativa vigente	Pag.13
Articolo 22	Trattamento dati personali	Pag.13
Articolo 23	Responsabile del trattamento dei dati personali	Pag.13
Articolo 24	Controversie contrattuali	Pag.14

**ART. 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina il servizio sia di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero che di gestione della camera mortuaria dell'Ospedale S. Camillo.

Al fine di dimensionare il servizio oggetto dell'appalto si specifica che il numero di decessi avvenuti in ambito ospedaliero nel biennio 2009/2010 è il seguente:

Anno 2009 n. 1768

Anno 2010 n. 1875

**ART. 2**  
**DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

Il contratto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dall'effettiva data di inizio del servizio.

L'importo contrattuale presunto è pari a € 350.000,00 al netto dell'IVA. Il prezzo aggiudicato si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

**ART. 3**  
**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. ossia all'Impresa che avrà presentato l'offerta complessivamente più bassa, comprensiva di tutte le prestazioni richieste nel capitolato. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché soddisfi in pieno le condizioni del capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza di non procedere all'aggiudicazione senza che i soggetti candidati possano pretendere compensi, indennizzi, rimborso spese o altro.

**ART. 4**  
**MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 285/90 e delle norme interne emanate dalla Direzione Sanitaria di Presidio per quanto attiene a tutto quanto non ricompreso espressamente nel sopracitato decreto (es. norme per la sanificazione degli ambienti, per la gestione dei rifiuti, per la protezione individuale degli operatori, ecc.).

Il servizio comprende:

- **trasporto delle salme, 24 ore su 24, dal reparto dei presidio ospedalieri, S. Camillo e C.Forlanini, alla camera mortuaria secondo modi e percorsi che verranno indicati dalla Direzione Sanitaria di ciascun Presidio;**
- **vestizione delle salme nel rispetto di quanto stabilito dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;**
- **custodia delle salme per i tempi previsti dal DPR 285/90 o secondo quanto disposto dal Medico Necroscopo o dall'Autorità Giudiziaria;**
- **fornitura di dispositivi sonori, collegati alle salme, per il periodo di osservazione nelle sale di deposito e refrigeranti della camera mortuaria;**

- a fornitura di cassette per reperti anatomici costruite a norma di legge;
- trasporto, a norma di legge, di arti, placente, organi e feti in camera mortuaria
- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali della camera mortuaria;
- vigilanza e presidio in h. 24 della camera mortuaria;
- pulizia e igiene del piazzale antistante la camera mortuaria e del marciapiede attorno al presidio stesso;
- manutenzione e decoro area verde (opportunamente delimitata) adiacente la camera mortuaria;
- taratura e controllo (mattina e sera) delle celle frigorifere prima di porvi le salme;
- apertura ai dolenti della Camera Mortuaria dalle ore 8 alle ore 20 di ogni giorno, compresi i festivi;
- pulizia e igiene di tutti i locali della camera mortuaria, compresa la sala settoria con esclusione del tavolo anatomico e dello strumentario chirurgico, pulizia dei bagni (3 volte al giorno), utilizzando prodotti specifici e adeguati e la cui spesa è a carico della ditta
- messa a disposizione di un automezzo adibito al trasporto delle salme, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso nonché al carburante necessario;
- consegna della salma ai necrofori, per le onoranze funebri, previa presentazione di relativa delega sottoscritta dagli aventi diritto, rispettando scrupolosamente senza alcuna interferenza, le scelte dei dolenti in ordine all'Impresa cui affidare le onoranze;
- tenuta di un registro che dimostri la trasparenza del servizio, validato dal Direttore Sanitario avente fogli numerati con nome del defunto, della ditta di onoranze funebri, prezzo praticato.
- costi vettori energetici

## **ART. 5**

### **PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria sia nei confronti dell'Azienda Ospedaliera che dei terzi.

L'Impresa dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda Ospedaliera da ogni responsabilità al riguardo.

Il mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi si configurerà come inadempimento dell'Impresa e potrà comportare la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario deve impiegare personale di sicura moralità, addestrato per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali dimostrando un'elevata esperienza professionale; deve inoltre fornire l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale dipendente adibito allo svolgimento del servizio, compresi i sostituti, nonché la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali. Tale elenco deve essere periodicamente aggiornato per le variazioni che dovessero intervenire.

L'aggiudicatario deve fornire al proprio personale un abito/divisa da lavoro idoneo alla tipologia del servizio di cui trattasi, con il logo dell'Impresa e un cartellino di riconoscimento con il nome del dipendente, da indossare durante l'orario di servizio.

Il personale, che dimostra di non essere idoneo, per qualsiasi motivo, all'espletamento del servizio appaltato, deve essere sostituito, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, su richiesta scritta e motivata dell'Azienda Ospedaliera.

L'aggiudicatario e, per esso, il suo personale dipendente devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda Ospedaliera per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza del lavoro nell'ambito ospedaliero.

In particolare deve:

- rapportarsi in maniera corretta con i parenti dei defunti, con gli operatori delle strutture e degli uffici coinvolti;
- limitare i rapporti con le imprese funebri alle sole situazioni necessarie ai fini organizzativi;
- non prendere visione di documenti dell'Azienda Ospedaliera diversi da quelli destinati alla Camera Mortuaria e a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento della stessa;
- adottare tutte le misure atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti in materia di riservatezza e privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003;
- non fumare all'interno della struttura ospedaliera.

#### **ART. 6**

#### **RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Impresa aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Ospedaliera sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

A tale scopo il soggetto aggiudicatario deve presentare all'atto della firma del contratto, idonea polizza assicurativa per R.C. contro terzi.

I massimali della polizza debbono avere almeno i seguenti importi, senza sottolimiti:

- Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro;
- Euro 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
- Euro 3.000.000,00 per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone.

In particolare detta polizza deve tenere indenne l'Azienda Ospedaliera, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che il soggetto fornitore possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Azienda Ospedaliera, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della responsabilità civile.

Nel caso in cui il danno causato ecceda la somma del capitale assicurato è preclusa all'appaltatore ogni azione nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

In particolare, la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ.

#### **ART. 7**

#### **CONTROLLI**

L'Azienda Ospedaliera si riserva di effettuare tutti i controlli che ritiene necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni richieste o presupposte dal presente capitolato al

fine di tutelare la massima la massima libertà dell'utenza nella selezione dell'impresa funebre più adatta alle proprie necessità.

Il servizio previsto nel presente capitolato è soggetto al costante controllo da parte delle strutture richiedenti, nonché da personale specificatamente incaricato dalla Direzione Sanitaria.

Gli strumenti di controllo prevedono:

- il divieto di accesso degli operatori funebri ai reparti;
- orari rigidi di apertura della camera mortuaria, con possibilità per gli operatori di accedere ai locali solo se muniti di delega da parte dei familiari e solo per l'espletamento delle incombenze funebri, al fine di evitare le occasioni di “procacciamento” d'affari;
- la tenuta di un registro contenente i dati relativi alla presa in carico dei defunti da parte delle Ditte di onoranze funebri (ad es. nome ditta, nome del defunto, tipo di servizio fornito, prezzo praticato), al fine di monitorare il mercato ed evidenziare eventuali posizioni “dominanti”;
- il monitoraggio costante delle attività svolte all'interno della camera mortuaria dagli operatori della ditta aggiudicataria.

Qualora dovesse emergere dal controllo effettuato la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato, il soggetto fornitore è tenuto all'immediata esecuzione delle attività contemplate. In caso contrario la struttura richiedente è tenuta a segnalare tale inadempienza alla Direzione Sanitaria di Presidio. In tali circostanze la Direzione Sanitaria di Presidio in contraddittorio con il soggetto fornitore procederà a verifica, con verbalizzazione dell'esito del controllo.

Qualora non segua, da parte del soggetto fornitore, la risoluzione del disservizio accertato, è prevista l'applicazione di penalità.

## **ART. 8** **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

I soggetti candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle leggi in materia, attesti:
  - di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto se residenti sul territorio nazionale; mentre se non residenti sul territorio nazionale dovrà essere provata la iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di Residenza, in uno dei registri professionali commerciali di cui all'allegato XI A o XI C del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Se non appartenente agli organismi di cui ai citati elenchi, dovrà essere attestata, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel paese di residenza;
  - di non avere forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del c.c., con altri soggetti partecipanti alla gara;
  - di non trovarsi, indicandole specificatamente, nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m bis, m ter ed m quater del comma 1 di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti e s.m.i.;
  - il fatturato globale dell'Impresa conseguito nel triennio 2008/2009/2010 giusto quanto previsto all'art. 41, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti;
  - l'elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2008-2009-2010 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, giusto quanto previsto all'art. 42, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti;

- che almeno in uno dei tre anni di riferimento ha svolto servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un importo non inferiore a € 180.000,00;
- la regolarità contributiva INPS e INAIL (2008 – 2009 - 2010);
- di non possedere certificazioni inerenti all'autorizzazione per lo svolgimento delle attività connesse alle onoranze funebri;

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore, a pena di inaccettabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000.

In caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei Contratti, la dichiarazione richiesta dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante di ciascuna ditta associata, tenendo conto che la condizione relativa al fatturato conseguito deve essere soddisfatta cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, fatta salva la quota riservata alla capogruppo che non dovrà essere inferiore al 70%.

L'AVVALIMENTO di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006 non è applicabile ai requisiti tecnici ed organizzativi, ma esclusivamente per il 30 % dei requisiti economici e specificatamente al fatturato globale d'impresa.

I legali rappresentanti delle imprese associate dovranno sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione, **da allegare alla documentazione**, attestante le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, che sarà vincolante per il raggruppamento in caso di aggiudicazione.

Successivamente l'Azienda Ospedaliera verificherà la sussistenza di quanto attestato dall'Impresa partecipante.

- b) Dichiarazione di una o più banche che attestino la capacità economica e finanziaria dell'Impresa ai sensi dell'art. 41, del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- c) Ricevuta in originale del versamento del contributo a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dovuto ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266 nonché della deliberazione del 10.01.2007 dell'autorità stessa; il codice identificativo dell'appalto è il seguente:  
CIG n. \_\_\_\_\_;
- d) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del valore dell'intero appalto da costituire mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avente validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. Tale cauzione potrà essere ridotta del 50% per i casi previsti all'art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti.  
La cauzione provvisoria sarà svincolata con la presentazione di quella definitiva. Ai non aggiudicatari sarà restituita dopo la sottoscrizione del contratto;
- e) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.75, 8° comma, del citato D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
- f) Copia del Capitolato Speciale firmato per accettazione dal Legale Rappresentante;
- g) Copia degli eventuali chiarimenti che verranno pubblicati nel sito internet di questa Azienda firmati per accettazione;
- h) Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (allegata al presente Capitolato) firmata per ricezione e presa visione;
- i) Attestazione dell'avvenuto sopralluogo **obbligatorio** dei luoghi ove dovrà essere espletato il

servizio. Per la data, ora e luogo del suddetto sopralluogo verrà data comunicazione tramite sito internet aziendale. Si precisa che in fase di sopralluogo verrà rilasciata attestazione dell'avvenuto evento. Al sopralluogo potranno prendere parte esclusivamente il Legale Rappresentante dell'Impresa, del Consorzio o di una delle Imprese eventualmente raggruppate o consorziate o un suo incaricato munito di regolare delega, o un Procuratore.

La documentazione di cui al presente articolo deve essere inserita in una busta (**busta n. 1**) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la ragione sociale dell'Impresa, l'oggetto della gara e la dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**".

## ART. 9 **COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta, da redigersi in lingua italiana su carta da bollo del valore legale corrente o su carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo corrispondente, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa stessa e deve indicare il canone annuale complessivo di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente Capitolato.

L'offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere; in caso di difformità del prezzo espresso in cifre ed in lettere, l'Azienda Ospedaliera prenderà in considerazione quello più conveniente.

Nell'offerta la Ditta dovrà dichiarare di aver tenuto conto, nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze che possono aver influenza sull'esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizio alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l'espletamento del servizio stesso.

L'offerta si intenderà valida ed impegnativa per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione della stessa.

In caso di R.T.I. l'Impresa mandataria esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dei concorrenti associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione a norma dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/06, non ancora costituiti, la medesima dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

L'offerta economica deve essere inserita in una busta (**busta n. 2**) debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all'esterno la ragione sociale dell'Impresa, l'oggetto della gara e la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**".

Saranno ritenute nulle o comunque non valide:

- le offerte non firmate, o in caso di costituzione di R.T.I., mancanti della firma di una Impresa consociata;
- le offerte nelle quali i prezzi presentino tracce di cancellatura;
- le offerte condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

## ART. 10 **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Le **buste nn. 1 e 2** debitamente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in un plico, anch'esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,

riportante all'esterno la ragione sociale dell'Impresa, l'oggetto della gara e la dicitura "CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA ECONOMICA".

Il plico di cui sopra dovrà pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel bando di gara.

Il plico potrà essere inviato mediante il servizio postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o consegnato a mano da un incaricato dell'Impresa.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga all'Ufficio preposto entro il giorno e l'ora stabiliti. A tal fine farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Aziendale.

Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, restando esonerata la stazione appaltante da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o per consegne ad indirizzo diverso da quello indicato nel bando di gara.

## **ART. 11** **DIVIETI ED ESCLUSIONI**

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla gara di una Impresa singola o consorzio ordinario di concorrenti in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento [art. 34 comma 1 lettere a) e d) D. Lgs. 163/2006], in tal caso si procederà alla esclusione sia delle associazioni che della Impresa singola o consorzio;
- partecipazione alla gara di Imprese, consorzi consorziati e dei consorzi ordinari di concorrenti di cui fanno parte ex art. 2602 c.c. [art. 34 comma 1 lettera e) D. Lgs. 163/2006] in tale caso si procederà alla esclusione sia del consorzio, sia dei soggetti consorziati (impresa singola e consorzio consorziato di cui all'art. 2602 c.c.);
- partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) D. Lgs. 163/2006; in tal caso si procederà alla esclusione sia del consorzio che del consorziato.

**Ai consorzi stabili si applica altresì il divieto di cui all'art. 36 comma 5**, è pertanto vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima gara.

- partecipazione alla medesima gara, di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile. In caso di rilevata partecipazione congiunta di imprese controllanti e controllate si procederà all'esclusione di entrambe;
- partecipazione alla gara di concorrenti che hanno subito interdizione dagli appalti pubblici a seguito di quanto previsto dall'art.36-bis, comma 1, Legge 248 del 04/08/2006.

Saranno inoltre esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; ad esempio saranno esaminate sotto tale profilo l'esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un unico centro di interesse sulla base di elementi indiziari oggettivi, concordanti ed univoci, quali la comunanza del legale rappresentante, titolare, amministratori, soci, direttori tecnici, procuratori con poteri di rappresentanza, ecc..

Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazione oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerte.

Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese di onoranze funebri e/o società "compartecipate" dalle stesse.

## **ART. 12** **SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

Le prestazioni non dovranno essere sospese dall'Impresa neanche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi.

La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'Impresa comporterà, oltre alle sanzioni previste dal presente Capitolato, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera per l'esecuzione del servizio tramite altra impresa specializzata.

## **ART. 13** **CESSIONE O TRASFORMAZIONE D'AZIENDA**

L'Impresa è tenuta a comunicare all'Azienda Ospedaliera entro e non oltre sette giorni dal trasferimento stesso. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 c.c., di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R. Qualora la cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara.

L'Impresa è, inoltre, tenuta a comunicare all'Azienda Ospedaliera qualsiasi atto di trasformazione dell'impresa stessa, nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario, entro e non oltre sette giorni da quando tali atti sono stati compiuti. L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nel caso in cui l'Impresa, in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette, non abbia più i requisiti richiesti per partecipare alla gara.

La mancata comunicazione di quanto previsto nei precedenti commi, entro i termini previsti, costituisce inadempimento dell'Impresa ed attribuisce all'Azienda Ospedaliera la facoltà di risolvere il contratto, oltre il risarcimento dei danni.

## **ART. 14** **CESSIONE DEI CREDITI**

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dall'Azienda Ospedaliera. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

## **ART. 15** **SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'Impresa di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio.

**ART. 16**  
**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto, oggetto del presente appalto, potrà essere risolto a giudizio dell'Azienda Ospedaliera ove ricorrano speciali motivi di inadempienza dell'Impresa previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà, previa comunicazione scritta all'Impresa, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa appaltatrice, salva l'applicazione di penali.

In particolare sarà risolto di diritto:

- 1) ove l'Impresa addivenga alla cessione del contratto o subappalto, anche parziale;
- 2) in caso di fallimento dell'Impresa;
- 3) in caso di recidiva, per almeno tre volte, per gravi inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio e salva l'applicazione della penalità;
- 4) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'azienda, di cui all'art. 13 del presente Capitolato;
- 5) in caso di mancato adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 6) in caso di mancata presentazione della certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto dell'Azienda Ospedaliera, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di interrompere "ipso iure" il corso del contratto, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dall'Impresa medesima.

In caso di fallimento dell'Impresa, tale comunicazione interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell'Impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione, da parte dell'Autorità Tutoria, di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, la sospensione e l'annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate all'Impresa: Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie all'Impresa per l'espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portate a conoscenza dell'Azienda Ospedaliera a cura e responsabilità dell'Impresa stessa.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto l'Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali l'Azienda Ospedaliera dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

All'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

**ART. 17**  
**REFERENTE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA/CONDUTTRICE**

L'Impresa affidataria/conduttrice dovrà individuare e comunicare un proprio referente presso l'Azienda, che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente.

**ART. 18**  
**OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

E' fatto obbligo all'impresa affidataria/conduttrice di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, nel rispetto della normativa vigente in materia.

**ART. 19**  
**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

I pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni in oggetto saranno effettuati entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e alla luce di quanto introdotto dalla Delibera di Giunta Regionale Lazio n. 689/2008, sempre che il servizio sia stato regolarmente espletato. Trascorso tale termine, in caso di ritardato o mancato pagamento la società si impegna a richiedere direttamente ed esclusivamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spesa legali di recupero all'Azienda Ospedaliera.

Nel caso in cui il contraente risulti essere un R.T.I., la fatturazione dovrà essere emessa in toto unicamente dalla capogruppo.

**ART. 20**  
**STIPULA DEL CONTRATTO**

Per la stipula ed esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria sarà invitata a presentare entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione quanto segue:

1. copia della lettera di affidamento del servizio firmata per accettazione;
2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenticata, riportante la dicitura antimafia, di data non anteriore a mesi sei, o ad analogo registro professionale di Stato Europeo per i non residenti attestante che l'impresa non si trovi in stato di fallimento; per le società cooperative, oltre al certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., si richiede, altresì, il certificato di iscrizione nel registro delle cooperative rilasciato dalla Prefettura Italiana o dal competente ufficio Estero;
3. deposito cauzionale definitivo, fissato nella misura del 10% dell'importo del contratto, al netto dell'IVA, ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti. Tale cauzione sarà restituita dopo la scadenza del rapporto contrattuale e comunque dopo la definizione di eventuali controversie pendenti;
4. polizza assicurativa di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
5. documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), allegato al presente capitolato, da compilare in ogni sua parte;
6. numero di matricola INPS/INAIL;
7. in caso di raggruppamenti di imprese, costituzione del raggruppamento temporaneo, mediante esibizione del mandato speciale conferito alla capogruppo delle singole imprese facenti parte del raggruppamento, contenente espressamente le prescrizioni di cui all'art.37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

Il termine di cui sopra può essere, a richiesta dell'aggiudicatario, prorogato per ulteriori giorni 15.

L'adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del contratto. Pertanto, nel caso l'impresa aggiudicataria non fornisca la documentazione richiesta entro i termini di cui sopra, l'Azienda Ospedaliera procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con atto motivato, e provvederà a scorrere la graduatoria formulata per l'individuazione del nuovo aggiudicatario.

L'Azienda Ospedaliera provvederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente all'incameramento della cauzione provvisoria.

Nei confronti del nuovo aggiudicatario si procederà ai riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito positivo, formalizzerà l'aggiudicazione definitiva determinando modi e tempi di stipulazione del contratto.

Secondo quanto disposto dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità dallo stesso stabilite, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

L'amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

### **ART. 21**

#### **RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE**

Per quant'altro non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Al procedimento di gara in oggetto vengono applicate le norme sul diritto di accesso così come previsto dalla Legge 241 del 07/08/1990 e del D.P.R. 27/06/1992 n.352, nonché altre norme ad esse collegate.

### **ART. 22**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati pervenuti per la presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. N. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

### **ART. 23**

#### **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La Società aggiudicataria, nella persona del suo responsabile organizzato pro-tempore, diviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 – Codice Privacy), Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato per le sole operazioni necessarie sia al servizio di gestione delle attività connesse al decesso dei pazienti in ambito ospedaliero che il servizio di gestione della camera mortuaria dell'Ospedale S. Camillo.

Conseguentemente, la Società aggiudicataria si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e a chiunque altro (consulenti, subappaltatori, ecc.) sia deputato ad effettuare i suddetti trattamenti le istruzioni di seguito descritte:

1. Nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali i propri dipendenti ed ogni altro collaboratore (solo persone fisiche) hce, sotto la propria diretta autorità, siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare.
2. Fornire agli incaricati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza, conformemente alle prescrizioni del Codice privacy e del relativo allegato B.

3. Assicurare il rispetto della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei dati, nonché il loro utilizzo esclusivo per le finalità in base alle quali il trattamento è stato autorizzato.
4. Rilevare condizioni di mancata ottemperanza agli obblighi di legge da parte degli Incaricati e proporre alle proprie Funzioni competenti gli eventuali provvedimenti correlati.
5. Realizzare le misure minime di sicurezza previste dagli artt. Da 33 a 36 e dall'allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 – "Codice privacy").

**ART. 24**  
**CONTROVERSIE CONTRATTUALI**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente rapporto saranno devolute in via esclusiva al FORO di ROMA.

**DICHIARAZIONE:**

L'Impresa, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., dichiara di accettare espressamente ed incondizionatamente il presente Capitolato Speciale, del quale ha preso visione.

PER ACCETTAZIONE:

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

---